Formazione professionale di base e servizio militare

Il presente promemoria tratta le domande più frequenti sulla formazione professionale di base e l'istruzione militare concernenti l'azienda formatrice e la persona in formazione.

Pianificazione della scuola reclute per le persone in formazione

Le persone in formazione di solito concludono la formazione professionale di base all'età di 18 o 19 anni. Normalmente i ragazzi svizzeri soggetti all'obbligo di servizio e le ragazze svizzere volontarie assolvono la scuola reclute (SR) direttamente dopo la prima formazione professionale di base.

Se la formazione professionale non dovesse essere conclusa entro la data d'inizio della scuola reclute, si consiglia di informarsi tempestivamente sulle possibili alternative presso il comando del circondario del Cantone di domicilio della persona in formazione. La conclusione della prima formazione professionale di base deve in ogni caso avere la precedenza sull'istruzione militare.

È possibile anticipare la formazione professionale di base a prima della fine delle scuole dell'obbligo?
No. Anche se di solito si segue la scuola reclute direttamente dopo la formazione professionale di base, non è possibile anticipare l'inizio della formazione professionale di base, ciò significa che la formazione professionale di base non può avere inizio prima della fine delle scuole dell'obbligo.

È possibile posticipare la scuola reclute?
In casi eccezionali, presentando una domanda motivata, la scuola reclute può essere differita. In particolare se non è ancora stata conclusa la formazione professionale di base. Gli svantaggi che potrebbero emergere in un secondo momento (accumulo dei servizi, periodi di servizio non ideali) andrebbero accettati a favore di una formazione continuata.

Se la persona in formazione sta concludendo l'ultimo anno, l'azienda formatrice non può però richiedere di posticipare l'inizio della scuola reclute estiva, che in genere inizia a fine giugno.

È necessario lo scioglimento del contratto di tirocinio se la persona inizia la scuola reclute prima della fine della formazione?
Siccome la persona in formazione deve adempire a un obbligo di legge, essa è impedita di lavorare e lascia l'azienda formatrice prima della scadenza del contratto di tirocinio senza sua colpa (art. 324a cpv. 1 e 2 CO). Lo scioglimento del contratto di tirocinio non è necessario.

© 2026 CSFO, Berna

Bisogna recuperare il tempo di formazione perso?
Il tempo perso a causa della scuola reclute non deve essere recuperato, il contratto di tirocinio si conclude alla data prevista. Superando l'esame finale, la persona in formazione ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi e di soddisfare i requisiti richiesti nella pratica professionale.

Qualora l'intera durata della scuola reclute dovesse cadere nel periodo di formazione, si consiglia di rinviarla a dopo la formazione professionale di base (prima formazione).

Se la formazione professionale di base è stata interrotta per un lungo periodo a causa del servizio militare, la formazione professionale di base può essere prolungata solo se la persona in formazione non riesce a raggiungere gli obiettivi della formazione nel tempo restante. La formazione può essere prolungata con l'accordo delle parti contraenti e l'approvazione dell'ufficio cantonale della formazione professionale.

Durante la scuola reclute viene concesso un congedo per la partecipazione agli esami finali?
Se l'esame finale ha luogo durante la scuola reclute, il congedo necessario deve essere richiesto al comandante competente. Le persone in formazione vengono congedate dal comandante per sostenere gli esami finali e partecipare alle cerimonie ufficiali di fine tirocinio. È da presentare la convocazione o l'invito.

L'azienda formatrice è tenuta a versare il salario fino al termine del periodo contrattuale di tirocinio?
La persona in formazione ha diritto al salario fino al termine della formazione professionale di base, poiché l'assenza dal lavoro non è dovuta a una sua colpa ma all'adempimento di un obbligo di legge (art. 324a cpv. 1 e 2 CO). Se la persona in formazione deve prestare servizio militare (scuola reclute, avanzamento, corsi di ripetizione) ottiene un'indennità di perdita di guadagno.

L'azienda formatrice non è tenuta a pagare, qualora le prestazioni assicurative della persona in formazione coprano o superino l'80% del salario (art. 324b CO). La persona in formazione ha tuttavia diritto all'indennità di perdita di guadagno completa.

Ai sensi dell'Ordinanza sull'indennità di perdita di guadagno, il soldo delle reclute ammonta a 69 CHF. Se il salario della persona in formazione non supera i 2 000 CHF e se dopo il servizio militare non lavorerà più nell'azienda formatrice, il pagamento del salario può avvenire l'ultimo giorno di lavoro o di ferie prima dell'entrata in servizio. Sono fatte salve le ulteriori prestazioni dell'azienda formatrice (ai sensi delle condizioni del contratto collettivo). Un'eccezione è costituita dalle reclute con figli. Queste ultime ricevono infatti le stesse aliquote di coloro (attivi o non) che hanno concluso la formazione.

È possibile ridurre i giorni di vacanza?
Il diritto alle vacanze della persona in formazione rimane intatto. La riduzione delle vacanze è possibile, soltanto se l'impedimento al lavoro senza sua colpa, come ad esempio l'assenza dovuta al servizio di scuola reclute, dura due mesi completi (art. 329b, cpv. 2 CO), dopo di che, per ogni ulteriore mese completo di assenza, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo delle vacanze annuali.

Ai sensi del Diritto delle obbligazioni (art. 324a CO) al lavoratore deve essere concesso il tempo necessario per l'adempimento di un obbligo legale e versato il salario per il tempo corrispondente. La giornata informativa (6/7) è da considerare appuntamento ufficiale. La giornata informativa non viene retribuita, quindi le reclute non hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno.

La formatrice o il formatore hanno il diritto di negare alla persona in formazione i giorni di vacanza prima dell'inizio della scuola reclute a fine giugno?
In linea di principio è l'azienda a definire quando possono essere presi i giorni di vacanza, essa tiene però conto, nel limite del possibile, delle preferenze delle persone in formazione; le domande dovrebbero essere sottoposte al formatore due o tre mesi prima dell'inizio delle vacanze. Visto che il reclutamento, in genere, avviene al più presto dodici mesi prima e al più tardi tre mesi prima della scuola reclute, la pianificazione delle vacanze dovrebbe poter essere possibile con il dovuto anticipo. Non si consiglia di pagare i giorni di vacanza non riscossi in base al salario delle persone in formazione.

Una persona in formazione inizia la scuola reclute secondo il modello di ferma continuata (durata: 300 giorni), non ha però superato l'esame finale, può ripetere l'esame in un secondo momento?
Per chi deve ripetere l'esame finale valgono scadenze di iscrizione cantonali (di regola in autunno). Chi non supera l'esame deve annunciarsi presso l'ufficio cantonale della formazione professionale (rispettivamente l'ufficio competente per la procedura di qualificazione determinato dalla sede dell'azienda formatrice) per poter assolvere l'esame finale nell'anno successivo.

Una persona in formazione inizia la scuola reclute a fine giugno, non ha però superato l'esame finale, cosa può fare?
Se è possibile ripetere l'esame l'anno successivo, senza frequentare la scuola professionale, allora la persona in formazione può presentarsi alla scuola reclute. Se la persona in formazione deve continuare a frequentare la scuola professionale e ha già cominciato la scuola reclute, su richiesta, essa può interrompere l'istruzione militare e ripresentarsi dopo aver ripetuto l'esame.

La conclusione della prima formazione professionale di base deve comunque avere la precedenza sull'istruzione militare.

Al momento del reclutamento è possibile scegliere quando iniziare la scuola reclute?
Le persone soggette all'obbligo di leva, di regola sono chiamate a reclutarsi tra i tre e i dodici mesi prima dell'inizio della scuola reclute, e al più tardi l'anno in cui compiono il 24° anno di vita. Le persone soggette all'obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d'età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute.

Durante il reclutamento si decide l'attribuzione a una funzione di reclutamento dell'esercito, l'inizio (anno, SR invernale o estiva) e il luogo della formazione militare nonché il modello di servizio (con corsi di ripetizione o ferma continua).

I corsi di ripetizione possono essere rinviati?
Dopo la scuola reclute o l'istruzione per i quadri, le persone soggette all'obbligo militare vengono convocate annualmente per un corso di ripetizione fino all'adempimento del totale dei giorni di servizio obbligatorio. Su richiesta motivata i corsi di ripetizione possono essere rinviati. Il corso di ripetizione rinviato deve essere recuperato. Le richieste sono da sottoporre all'autorità militare competente (comando del circondario).

Servizio civile

Il servizio militare può essere legato a conflitti di coscienza insuperabili. In questi casi la Costituzione federale, con l'art. 59, garantisce un'alternativa: il servizio civile sostitutivo.

La durata del servizio civile sostitutivo comporta 1,5 volte tanto quanto il normale servizio militare obbligatorio. Come nel caso del servizio militare, anche nel servizio civile sussiste un obbligo di legge. Nel caso che la formazione professionale di base non è ancora stata conclusa, i servizi vanno coordinati con la formazione. Chi consegue il servizio civile ha diritto alle indennità di perdita di guadagno come chi consegue una formazione militare.

Basi legali

LFPr, Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)

LIPG, Legge sulle indennità di perdita di guadagno (Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, RS 834.1)

Cost, Costituzione federale (RS 101)

Disposizioni cantonali

(Con il numero RS le leggi possono essere consultate su: → *fedlex.admin.ch*)

Link importanti

→ *formazioneprof.ch/indirizzi*
Elenco degli uffici cantonali della formazione professionale. Punto di riferimento per le prime informazioni e gli indirizzi di servizi specialistici.

→ *formazioneprof.ch/lessico*
La terminologia della formazione professionale descritta in brevi testi informativi.

→ *formazioneprof.ch/guida*
La «Guida del tirocinio» serve alle parti contraenti quale guida pratica durante la formazione professionale di base. L'opuscolo spiega in parole semplici le disposizioni giuridiche relative alla formazione.

→ *armee.ch*
Informazioni sulla preparazione alla scuola reclute

→ *zivi.admin.ch*
Informazioni sul servizio civile

Approfondimenti

→ *shop.sdbb.ch*
La guida ufficiale dei Cantoni concernente il contratto di tirocinio serve alle parti contraenti quale guida pratica durante la formazione professionale di base. L'opuscolo spiega in parole semplici le disposizioni giuridiche relative alla formazione.

→ *ahv-iv.ch*
AVS, Promemoria Indennità di perdita di guadagno, 6.01 Prestazioni dell'IPG, 2023

→ *pubblicazionifederali.admin.ch*
Flyer «La tua chance - il nostro esercito! ».

Edizione, luglio 2026
Questo e altri promemoria si trovano su:

→ *formazioneprof.ch/promemoria*

© CSFO Berna
È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.